



# COMUNE DI BUSETTO PALIZZOLO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 25/05/2026

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (IMU - TARI)**

L'anno duemilaventisei, addì venticinque del mese di Maggio alle ore 18:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Rocco Mustazza il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario dott. Gaspare Croce.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MUSTAZZA ROCCO	X		6	MINAUDO VALERIA	X	
2	MINAUDO FEDERICA	X		7	CARADONNA SALVATORE GIUSEPPE	X	
3	POMA GIUSEPPE	X		8	ADRAGNA ANTONELLA	X	
4	SIMONTE MARIA	X		9	MUSTAZZA GIUSEPPE	X	
5	PACE ARIANNA	X		10	FERLITO ALESSANDRO		X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO:    REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (IMU - TARI)**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

*Il dott. Gaspare Croce, Responsabile del Settore Economico Finanziario, sottopone al Consiglio Comunale, su impulso della Giunta Municipale, giusta deliberazione di atto di indirizzo nr. 60 del 12 maggio 2026, la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.*

**Premesso che**

- la normativa statale vigente di cui alla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 102 e ss.), in vigore dal 1° gennaio 2026, prevede la possibilità per gli Enti locali di disciplinare, mediante atti regolamentari, forme di definizione agevolata dei tributi locali, in analogia alle misure della cd. "Rottamazione-quinquies" previste per i carichi affidati all'Agente dell'Entrate-Riscossione;
- lo strumento della definizione agevolata dei tributi di spettanza degli Enti locali consente ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione debitoria con esclusione o riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, così favorendo l'adempimento spontaneo e il recupero delle entrate comunali;
- l'adozione di una disciplina regolamentare in tal senso rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 nonché dell'art. 42 del d. lgs. n. 267/2000;
- l'attuale contesto economico rende opportuno agevolare i contribuenti in difficoltà, promuovendo strumenti di adesione fiscale spontanea;
- la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'ente e per la riduzione del contenzioso;
- la disciplina sulla definizione agevolata contenuta nella legge di Bilancio 2026, inoltre, mira a rafforzare l'autonomia fiscale degli enti locali, offrendo strumenti più flessibili per gestire crediti di difficile esigibilità e promuovere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'equilibrio di bilancio, e considerando la capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

**Considerato** che questa Amministrazione intende avvalersi della facoltà offerta dall'art. 1, commi 12 e ss., della legge di Bilancio 2026 e aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata dei tributi locali, prevedendo l'esclusione di sanzioni e interessi.

**Vista** la deliberazione nr. 56 del 13 maggio 2026, con la quale la Giunta Municipale ha fornito apposito indirizzo agli uffici comunali competenti, segnatamente alla Settore Finanziario, affinché predispongano una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'adesione del Comune alla definizione agevolata dei tributi locali ex art. 1, commi 102 e ss. della legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), nel rispetto delle disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio prevedendo che:

- i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possano essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, di oneri di riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, nonché di notificazione degli atti;
- siano esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, i crediti per i quali sono in essere contenziosi tributari non definitivi oltre il

primo grado di giudizio e i crediti oggetto di sentenze definitive delle Commissioni Tributarie;

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione debba essere versato attenendosi ai seguenti criteri:
  - a. versamento unico oppure
  - b. versamento rateale per importi:
    - da euro 100,01 a euro 2.000,00, versamento nel numero massimo di 12 (dodici) rate mensili,
    - da euro 2.000,01 a euro 3.000,00, versamento nel numero massimo di 18 (diciotto) rate mensili;
    - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00, versamento nel numero massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili;
    - oltre 6.000,01, versamento nel numero massimo di 36 (trentasei) rate mensili.

**Considerato** che la definizione agevolata dei tributi locali può costituire un valido strumento per il miglioramento della capacità di riscossione dell'Ente e per la riduzione del contenzioso e che rappresenta inoltre un'opportunità sia per il comune, in quanto offre la possibilità di riscuotere anche crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi.

**Ritenuto** opportuno aderire, in coerenza con la normativa vigente, alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

**Ritenuto** opportuno, altresì, precisare che sono esclusi dalla definizione agevolata gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emessi dal 01/01/2024 al 31/12/2025 nonché i ruoli affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro la data del 31 dicembre 2023.

**Visto** l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

**Esaminato** lo schema del "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (IMU – TARI), formulato in attuazione della potestà regolamentare, sviluppato nei seguenti punti:

*Articolo 1 - Oggetto del Regolamento*

*Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata*

*Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata*

*Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata*

*Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

*Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

*Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso*

*Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente*

*Articolo 9 – Norma transitoria*

*Articolo 10 - Entrata in vigore*

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Dato atto** del permanere degli equilibri di bilancio, definiti dall'attuale ordinamento finanziario e contabile e così come previsto dal comma 102, legge 199/2025 che attiene in particolare, ai crediti

di difficile esigibilità.

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario.

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (IMU – TARI), allegato al presente atto sotto la lettera "a", composto da 5 (cinque) pagine suddiviso in 10 (dieci) articoli;
3. **di dare atto** che le disposizioni del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali approvato con il presente atto deliberativo entreranno in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed acquistano efficacia con la sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente.

Il proponente  
Il responsabile del settore finanziario  
(dott. Gaspare Croce)

L'assessore al bilancio  
(dott. Roberto Pellegrino)

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno avente

**“REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU”.**

Il **Presidente del Consiglio** legge la proposta, corredata di pareri.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** cede la parola all'Assessore Pellegrino per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

L'**Assessore Pellegrino** espone la proposta evidenziandone i punti cardine. Illustra, in particolare, la possibilità per i contribuenti di definire in modalità agevolata (c.d. "rottamazione") gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni di pagamento emessi entro la data del 31 dicembre 2023.

Specificando i dettagli della misura, l'**Assessore** precisa che l'adesione comporta l'azzeramento totale delle sanzioni e degli interessi di mora; restano invece interamente dovute le somme a titolo di sorte capitale, nonché le spese relative alla notifica e alle procedure di riscossione.

Per quanto attiene alla rateizzazione del debito, l'**Assessore** riferisce che il piano dei pagamenti è stato formulato in perfetta coerenza con le disposizioni già vigenti nel Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, il quale prevede una modulazione fino a un massimo di 36 rate mensili per importi complessivamente superiori a euro 6.000,00.

L'**Assessore** evidenzia infine un importante limite oggettivo dell'atto: sono tassativamente esclusi dalla misura i carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER), in quanto la normativa nazionale vigente non consente agli Enti locali l'applicazione della rottamazione su tali posizioni.

Terminata la relazione, si apre il dibattito.

Prende la parola la **Consigliera Adragna**, la quale esprime una valutazione di massima condivisibile rispetto alla proposta formulata dall'Amministrazione. Avanza tuttavia due richieste di chiarimento: la prima in merito alle ragioni tecniche che hanno indotto l'Ente a considerare un arco temporale così ampio (anni 2000 – 2023); la seconda circa l'esistenza di stime economico-finanziarie relative al potenziale gettito degli incassi derivanti dall'adesione dei contribuenti.

Sul punto, risponde l'**Assessore Pellegrino** precisando che l'estensione del periodo rispecchia fedelmente i parametri già adottati dal Governo a livello nazionale per la "Rottamazione-quinquies". Aggiunge, anzi, che l'Amministrazione comunale ha inteso ampliare la platea dei potenziali beneficiari, includendo nella sanatoria anche gli accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2023, ancorché non ancora formalmente notificati o divenuti esecutivi a quella data.

In merito alla quantificazione dei flussi finanziari attesi, l'**Assessore** rappresenta l'impossibilità di formulare cifre attendibili, ritenendo ogni stima eccessivamente aleatoria; sul punto fa notare, a

titolo di precedente, come l'ultima procedura di definizione agevolata non abbia registrato, nei fatti, un'adesione massiva da parte dei contribuenti con posizioni debitorie aperte.

La **Consigliera Adragna** riprende la parola per muovere un'osservazione sul regime di decadenza dal beneficio, ritenendo eccessivamente penalizzante per il contribuente la previsione di soli 5 giorni di tolleranza rispetto alla scadenza prefissata del 31 luglio.

L'**Assessore Pellegrino** fornisce i necessari chiarimenti, specificando che il termine perentorio dei 5 giorni di tolleranza (rispetto alla scadenza di legge) si applica esclusivamente al versamento della prima rata (o della rata unica), adempimento speculare e necessario per l'efficace costituzione dei benefici della rottamazione. Al contrario, per agevolare il cittadino ed evitare decadenze inique, l'Amministrazione ha previsto che per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima operi un termine di tolleranza ben più ampio, pari a 30 giorni, introducendo così una misura di maggior favore rispetto al più rigido dettato della normativa nazionale.

In assenza di richiesta di ulteriori interventi, integrazioni e/o modifiche, il Presidente mette ai voti l'approvazione del 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“NOMINA SCRUTATORI E LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI”**

Non registrandosi richieste di intervento, il Presidente indice la votazione che, eseguita a scrutinio palese per alzata di mano, registra il seguente risultato;

Presenti:			9
<b>Assenti:</b>	<b>1</b>	<b>(FERLITO</b>	<b>ALESSANDRO)</b>
Votanti:			9
Favorevoli:			9
Astenuto:			0
Contrari:			0

Il Presidente dichiara: **“il Consiglio HA APPROVATO ad unanimità”**.

La decisione viene repertoriata alla delibera n. 19 del 25/05/2026 del registro delle deliberazioni consiliari.

Letto, confermato e sottoscritto

L'originale della discussione è agli atti dell'ufficio deliberazioni.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Vice Segretario in qualità di Segretario della Seduta e dal Presidente del Consiglio.

IL Presidente del Consiglio  
Rocco Mustazza

IL Vice Segretario  
dott. Gaspare Croce

(atto sottoscritto digitalmente)